

Codice A1409A

D.D. 2 ottobre 2017, n. 615

Approvazione Convenzione con l'ARPEA e l'ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalita' nel campo identificazione, salute, sanita', benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 - Anno 2017.

Il REG. (UE) 1307/2013 ed il REG. (UE) 1305/2013, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri di Gestione obbligatori (CGO), nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli.

Il REG. (UE) 1306/2013 e il REG (UE) 809/2014 recanti modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevedono che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori (OP) competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP.

Richiamata la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari",

Vista la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

Vista la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Dato atto della nota protocollo n. 11417 del 31/10/2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha comunicato la proroga al 31/12/2020 del "*Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*", siglato in data 10/05/2012, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);

vista la Circolare AGEA n. 59938 del 20/07/2017 "Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2017";

dato atto della Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 25-5411 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017. Revoca della DGR n. 34-3695 del 25/7/2016;

considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2017 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria;

dato atto dell'attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA 2015-2018 (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare) ex D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015;

per quanto fin qui esposto si ritiene necessaria la stipula della convenzione promossa, tra ARPEA, Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di

controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo, e Asl CN1, responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 25-5411 del 24/7/2017;

determina

di procedere alla stipula di convenzione - allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale - con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'Asl CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 – Attività 2017.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI
CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO IDENTIFICAZIONE, SALUTE, SANITÀ,
BENESSERE DEGLI ANIMALI E SICUREZZA ALIMENTARE SU AZIENDE
AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO AI SENSI DEL
REG. UE N. 1307/2013 E AI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO RURALE 2015-2020
AI SENSI DEL REG. UE N. 1305/2013, ANNO 2017.

TRA

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (ARPEA), in persona del Direttore Dr. Valter Galante, nato a Torino (TO)
16/09/1953 ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Agenzia in via
Bogino n° 23 – Torino

E

REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITA' – SETTORE PREVENZIONE E
VETERINARIA, in persona del Responsabile Dr. Gianfranco Corgiat Loia, nato a
S.Benigno C.se (TO) il 11/6/1955, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la
sede del Settore in c.so Regina Margherita, 153 bis – Torino

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045) - DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE, in persona del Direttore Dott. Mauro Negro, nato a Mondovì (CN), il 07
maggio 1960, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in
Via Boggio n° 12 - Cuneo

PREMESSO CHE:

- Con nota protocollo n. 11417 del 31/10/2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la proroga al 31/12/2020 del “*Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*”, siglato in data 10/05/2012, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);
- la “Condizionalità” è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, un organismo pagatore può delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 907/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 che riguarda finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il DM 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 25-5411 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017. Revoca della DGR n. 34-3695 del 25/7/2016”;
- la nota del Ministero della Salute 0017009-P-29/09/2011-DGSA, con cui il Ministero ha trasmesso alle Regioni le nuove checklist per i controlli in allevamento sul sistema Identificazione & Registrazione degli animali della specie bovini/bufalini, ovini/caprini, suidi ed equidi, modificate al fine di rendere più agevole la compilazione e la successiva registrazione nella Banca Dati dell’anagrafe zootecnica (BDN), specificando altresì che dovevano impiegarsi anche per i controlli di condizionalità;
- la nota del Ministero della Salute 0013321-24/06/2014-DGSAF_COD_UO-P, con cui il Ministero ha aggiornato le check list utilizzate dai veterinari delle ASL per la valutazione del benessere animale negli allevamenti;
- la nota del Ministero della Salute 0022054-24/10/2014-DGSAF_COD_UO-P, con cui il Ministero ha trasmesso “*indicazioni tecniche operative per l’esecuzione dei controlli di condizionalità*”;
- gli articoli 12 e 23 del DM 2490/2017 che precisano che l’AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria Circolare n. 59938 del 20/07/2017, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Tale circolare dovrà essere recepita dall’Organismo Pagatore con proprio provvedimento, all’interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello della Regione Piemonte con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM 2490/2017;

DATO ATTO CHE:

- gli organismi di controllo specializzati, definiti, nell’art. 1 lettera e) del REG (UE) 809/2014 (Reg. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013), come: “*le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;*” sono identificati con i Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali che possiedono la competenza specialistica per l’esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità cui fanno capo i criteri indicati all’art. 2 della presente convenzione;
- la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte (di seguito “Direzione Sanità”) è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo e rappresenta l’interfaccia di ARPEA;
- ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa unionale;
- l’attività di programmazione di vigilanza e controllo è regolamentata dal P.R.I.S.A. (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare), istituito con DGR n. 21-8732 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 19;
- al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all’identificazione, al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, ai controlli eseguiti nell’ambito del P.N.R. (Piano

Nazionale Residui), ai controlli eseguiti nell'ambito del P.N.A.A. (Piano Nazionale Alimentazione Animale) e i controlli sull'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come in epigrafe concordano la seguente convenzione.

Art. 1 - Conferma delle Premesse e Allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

L'allegato "*Specifiche di controllo degli Atti di competenza della Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, per la campagna controlli 2017*", sebbene non unito alla presente Convenzione, è pienamente conosciuto dalle parti e si intende anch'esso parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità e Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le Parti, le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali - del rispetto dei CGO elencati nei comma successivi e ricompresi nel sistema di "Condizionalità" citato in premessa.

REGOLE DI CONDIZIONALITÀ di cui all'articolo 93 Reg. (UE) 1306/2013:

Settore Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante

Tema principale: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) (Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20).

Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))),
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I- 1, lettere b, c, d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1),
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6,
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7).

Tema principale: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31) (Articoli 3, 4 e 5).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) (Articoli 4 e 7).

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un

sistema di identificazione di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) (Articoli 3, 4 e 5).

Tema principale: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15).

Settore Benessere degli Animali

Tema principale: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) (Articoli 3 e 4).

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) (Articolo 3 e articolo 4).

CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) (Articolo 4).

Art. 3 - Popolazione di riferimento, fasi di selezione del campione di aziende e tempi di realizzazione dei controlli

Considerato che i SSVV svolgono l'attività ordinaria di controllo durante tutto l'anno solare e considerato che le domande di aiuto di competenza dell'anno solare sono disponibili solo dopo la presentazione delle Domande Uniche o di Programma di Sviluppo Rurale (PSR), vengono concordate tra le parti due fasi di selezione del campione di competenza dei SSVV:

I fase: estrazione del campione utilizzando le domande di aiuto dell'anno 2016 fornite da ARPEA;

II fase: verifica ed eventuale integrazione del campione preliminare utilizzando le domande di aiuto 2017 fornite da ARPEA dopo il 15/06/2017 o dopo le eventuali proroghe previste dall'autorità competente.

I campioni di condizionalità relativi al "Sistema di identificazione & registrazione degli animali" ed al "Benessere animale negli allevamenti", estratti secondo le fasi di cui sopra, vengono selezionati all'interno del P.R.I.S.A. dalla struttura Sistema Informativo Territoriale (ex struttura Dipartimentale Informatica Area Prevenzione) dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo per conto della Direzione Sanità Regionale, secondo le percentuali specifiche di settore, con criteri di rischio e con criterio casuale ove previsto.

Il campione di condizionalità relativo alla "Sicurezza Alimentare" CGO 4 viene selezionato dalla struttura Sistema Informativo Territoriale (ex struttura Dipartimentale Informatica Area Prevenzione) dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo secondo le specifiche relative a analisi del rischio e numerosità campione concordate tra ARPEA e Direzione Sanità Regionale.

Livelli minimi di campionamento

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, la percentuale minima di controlli dell'1% è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

In applicazione dell'accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la (sanità pubblica) sicurezza alimentare e salute degli animali (CGO4, CGO5, CGO 6, CGO7, CGO8, CGO9) ed al benessere animale (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.

La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

- CGO 4 (sicurezza alimentare), CGO 5 (sostanze ormonali), CGO 6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO 9 (encefalopatie spongiformi), CGO 11 (benessere dei vitelli), CGO 12 (benessere dei suini), CGO 13 (benessere degli animali in allevamento) – 1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;

- CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – 3% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.

Ai sensi dell'articolo 69 (3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%).

Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.

Ai sensi dell'articolo 68 (1, ultimo capoverso) del regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute (PNR e PNA).

I controlli sono eseguiti dai SSVV secondo le modalità concordate con ARPEA, come specificate nell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'attività relativa ai controlli eseguiti dai SSVV delle ASL non compresi nel campione della condizionalità, se con esito sfavorevole o condizionato con prescrizioni, verrà inserita nell'applicativo "Controlli" della BDN comprese le scansioni delle check-list compilate durante i sopralluoghi.

L'inserimento verrà eseguito nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa ed indicati all'art. 5 della presente convenzione, per dar modo ad ARPEA, che ha la visibilità sulla BDN, di recepire e valutare i controlli sotto l'aspetto della condizionalità.

La Direzione Sanità ed i SSVV delle ASL rendono disponibili, in caso di richiesta da parte di ARPEA, i verbali di estrazione dei campioni di controllo archiviati presso le sedi dei SSVV delle ASL.

I controlli relativi alle domande di aiuto del 2017 sono eseguiti dai SSVV entro il **31/12/2017**.

Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai SSVV anche oltre tale data ma comunque entro il **28/02/2018**.

Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti (es. Comune, Provincia, ecc.), dovranno essere segnalate al Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

Art. 4 - Check-list di controllo e trasmissione degli esiti

La Direzione Sanità e le ASL, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli e dell'applicazione delle indicazioni riportate nell'Allegato.

I SSVV delle ASL eseguono i controlli avvalendosi delle check-list di controllo ministeriali disponibili nella BDN.

Tutte le check-list compilate durante le visite aziendali riportano compiutamente compilati la data del sopralluogo, i dati identificativi dell'azienda, il termine e le modalità di preavviso, l'avviso che gli esiti del controllo saranno considerati anche per la verifica del rispetto degli

impegni della condizionalità, le voci inerenti il controllo, le risultanze e le rispettive firme delle parti.

Il funzionario controllore dovrà lasciare una copia della check-list al proprietario/detentore.

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, con le eventuali seconde visite aziendali per la verifica dell'eseguita sanatoria di situazioni irregolari, negli applicativi preposti come di seguito indicato:

- **CGO4** (sicurezza alimentare) e **CGO9** (prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Sicurezza Alimentare";
- **CGO5** (divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali): in caso di compilazione, la check-list deve essere registrata direttamente nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Sostanze vietate";
- **PNR** (Piano Nazionale Residui): le risultanze e la documentazione inerenti le "non conformità" relative al PNR vengono trasmesse formalmente dalla Direzione Sanità ad ARPEA con PEC;
- **CGO6, CGO7 e CGO8** (identificazione & registrazione degli animali): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Identificazione & Registrazione";
- **CGO11, CGO12 e CGO13** (benessere animale negli allevamenti): i dati dei controlli vengono inseriti dai SSVV nell'Anagrafe Regionale VETERINARIA (ARVET) e, attraverso la collaborazione applicativa ARVET-BDN, confluiscono nella BDN stessa.

Le check-list dei **controlli NON favorevoli**, sia relative al sistema "Identificazione & Registrazione" sia al "Benessere animale" vengono scansionate dai SSVV ed inserite direttamente negli applicativi preposti nella BDN.

Le check-list dei **controlli favorevoli** vengono archiviati presso le sedi dei SSVV e ARPEA, sulla base delle informazioni registrate nel sistema BDN, si riserva di selezionare un campione di casi con esito favorevole di cui richiederà l'inserimento di copia scansionata della check-list completa nel sistema, al fine di procedere ad una verifica di II livello.

I provvedimenti sanzionatori (verbali di sanzione amministrative) e gli estremi delle segnalazioni all'autorità giudiziaria a carico dei proprietari/detentori con controlli sfavorevoli, non devono essere inseriti in BDN come la scansione della check-list, ma, da parte dei SSVV delle ASL, devono essere scansionati ed inviati con Posta Certificata (PEC) ad ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it e per conoscenza, con mail normale, a vetec@regione.piemonte.it.

Si precisa che, per quanto riguarda i provvedimenti giudiziari, è necessario, oltre agli estremi dei provvedimenti stessi, indicare anche la natura della non conformità rilevata (es. non conformità alla sicurezza alimentare).

ARPEA provvederà a codificare in termini di condizionalità gli esiti non conformi o parzialmente conformi dei controlli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica e PSR della campagna 2017, secondo quanto previsto per ciascun Criterio, come dettagliato nelle specifiche per controlli in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2017 determinate da ARPEA.

ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN.

La documentazione prodotta durante i controlli sarà archiviata presso gli uffici dei SSVV delle ASL.

La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da

parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

Art. 5 - Tempi di inserimento dati e check-list dei controlli nel sistema

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi negli applicativi preposti.

Di seguito si descrive la tempistica da rispettare secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 art. 72 della Commissione del 17 luglio 2014:

1. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo (check-list) è ultimata entro un mese dal controllo in allevamento. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
2. La relazione di controllo (check-list) e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all'ARPEA o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.
3. L'autorità di controllo competente (SSVV delle ASL), in caso di controlli (check-list) NON favorevoli, con o senza prescrizioni, deve entro un mese dal loro completamento scansionare le check-list e inserirle nell'applicativo "Controlli" della BDN;
4. Se il controllo è favorevole, la check-list stessa deve essere registrata nei rispettivi applicativi entro un mese dal completamento e su richiesta la check-list deve essere scansionata e resa disponibile alle Autorità Competenti per il tramite della BDN (ARPEA, Commissione UE ecc.).

Per quanto riguarda la tempistica e modalità di trasmissione relativa agli atti CGO 5 (PNR) si rimanda a quanto riportato nell'allegato.

Art. 6 - Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati

Al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all'art. 4 e 5 negli applicativi preposti, l'ASL CN1 assicura, attraverso la s.s. Sistema Informativo Territoriale, l'adozione dei necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale.

I contraenti dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Art. 7 - Validità della Convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione, lasciando impregiudicata e riconoscendo sin d'ora l'attività già svolta per fini istituzionali a partire dal 01/01/2017. Richiamato l'art. 5, resta inteso che, allo scopo di rendere disponibili ad ARPEA i dati dei controlli per i quali l'attività di verifica si è dovuta protrarre oltre il 31/12/2017, i dati stessi e la relativa documentazione dovranno essere registrati e rendicontati in BDN entro e non oltre il 28/02/2018.

Art. 8 - Accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti

L'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanità ad ARPEA.

Il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai SSVV rispetto a quanto indicato agli Art. 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Le ASL, qualora vengano richiesti dall'ARPEA o dagli Organi di controllo superiori, renderanno disponibili i fascicoli di tutti i controlli eseguiti anche se con esito conforme.

In assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo art. 9.

In caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ARPEA, i SSVV si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei servizi ed alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA.

Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Art. 9 – Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).

Per l'estrazione del campione di condizionalità relativo ai controlli sul Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali, ai controlli sul Benessere degli animali negli allevamenti ed alla “Sicurezza Alimentare”, nonché per la manutenzione e implementazione del sistema informativo regionale con la BDN, ARPEA assegna all'ASL CN1 – s.s. Sistema Informativo Territoriale un finanziamento pari ad euro 20.000 o.f.i..

L'erogazione delle somme da parte dell'ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle attività prevista all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 10 - Clausola di chiusura

Sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ARPEA – Il Direttore

Valter Galante

(firma digitale)

Per DIREZIONE SANITÀ – Il Responsabile Settore Prevenzione e Veterinaria

Gianfranco Corgiat Loia

(firma digitale)

Per A.S.L. CN1 – Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Mauro Negro

(firma digitale)

Allegato I

SPECIFICHE DI CONTROLLO DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE SANITÀ – SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA DELLA REGIONE PIEMONTE, PER LA CAMPAGNA CONTROLLI 2017

SPECIFICHE DI CONTROLLO RELATIVE AI SINGOLI CRITERI

CGO 4 - REG. UE 1306/2013 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e **CGO 9 - REG. UE 1306/2013** – Reg. (CE) 999/01 concernente la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

I SSVV, sotto il coordinamento della Direzione Sanità, effettuano le seguenti attività:

- ✓ verificano le aziende del campione (vedi art. 3 della convenzione) inviato dalla Direzione Sanità avvalendosi delle check-list per i controlli di sicurezza alimentare scaricabili dalla BDN;
- ✓ inseriscono gli elementi del controllo nell'applicativo "Controlli" nel menù "Sicurezza Alimentare" della BDN;
- ✓ **solo in caso di controlli sfavorevoli**, oltre all'inserimento negli applicativi dell'attività svolta, i SSVV inseriscono la scansione della check-list nell'applicativo "Controlli" nel menù "Sicurezza Alimentare" in BDN.

CGO 5 - REG. UE 1306/2013 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

La Direzione Sanità svolge la seguente attività:

- ✓ invia all'ARPEA tutte le segnalazioni di non conformità al PNR (Piano Nazionale Residui) al momento della ricezione tramite PEC;
- ✓ invia all'ARPEA tramite PEC, se esistenti, i verbali di sanzione amministrativa e gli estremi delle comunicazioni alla Procura;
- ✓ effettua una ricognizione sui casi riscontrati nell'anno 2017 e trasmette in Arpea un riepilogo di tutte le non conformità sui PNR entro il 31 di marzo 2018.
- ✓ In caso di controlli con esito non conforme eseguiti fuori dal PNR è previsto che i SSVV utilizzino la **check-list** del **CGO5** approvata dal Ministero della Salute (disponibile in BDN – "Controlli") ed inseriscano gli esiti direttamente in BDN, applicativo "Controlli" menù "Sostanze vietate". con la relativa check-list scansionata.

CGO 6 - REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio, del 15 LUGLIO 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini e D.L.vo 200/2010 di attuazione.

CGO 7 - REG. UE 1306/2013 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.

CGO 8 - REG. UE 1306/2013 – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, artt. 3, 4 e 5.

Per gli atti di cui sopra CGO 6, CGO 7 e CGO 8 la Direzione Sanità e i SSVV, svolgono le seguenti attività:

- ✓ il Sistema Informativo Territoriale CN1 per conto della Direzione Sanità seleziona il Campione di Condizionalità relativa al "Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali" come indicato all'art. 3 della convenzione;
- ✓ i SSVV svolgono le verifiche sulle aziende estratte a controllo, avvalendosi delle check-list del Ministero della Salute, scaricabili dalla BDN;
- ✓ i SSVV inseriscono gli elementi del controllo nell'applicativo "Controlli" nel menù "Identificazione & registrazione" della BDN
- ✓ i SSVV **solo in caso di controlli sfavorevoli**, inseriscono la scansione della check-list in BDN (applicativo "Controlli", menù "Identificazione & registrazione").

CGO 11 - REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18/12/2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

CGO 12 - REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18/12/2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

CGO 13 - REG. UE 1306/2013 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Per gli atti di cui sopra CGO 11, CGO 12 e CGO 13 la Direzione Sanità e i SSVV, svolgono le seguenti attività:

- ✓ il Sistema Informativo Territoriale CN1 per conto della Direzione sanità procede alla selezione del Campione di Condizionalità relativo al “benessere degli animali” come indicato all’art. 3 della convenzione;
- ✓ i SSVV svolgono le verifiche sulle aziende estratte a controllo, secondo le proprie modalità consolidate, avvalendosi delle check-list del Ministero della Salute reperibili nella BDN;
- ✓ i SSVV inseriscono gli elementi del controllo nell’applicativo regionale ARVET che, attraverso la collaborazione applicativa, trasmette i dati alla BDN;
I SSVV in caso di controlli favorevoli condizionati o sfavorevoli, inseriscono la scansione delle check-list del controllo con esito non conforme direttamente nell’applicativo “Controlli” della BDN (applicativo “Controlli”, menù ”Benessere Animale”).